SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Intervengono il Ministro per il turismo e lo spettacolo Corona e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Sarti.

La seduta ha inizio alle ore 10.

RICHIESTA DI PROROGA PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 938

Dopo interventi dei senatori Preziosi e Gianquinto, la Commissione, accogliendo la proposta del presidente Schiavone, decide di chiedere all'Assemblea la concessione di un nuovo termine di due mesi per l'esame del disegno di legge costituzionale, d'iniziativa dei senatori Lussu e Schiavetti: « Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica » (938).

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza).

« Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri.

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), d'iniziativa del senatore Ponte.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Molinari, precisando anzitutto i motivi per cui il Governo ha preferito che il disegno di legge n. 2071 iniziasse il suo corso dinanzi al Senato.

Il relatore illustra quindi ampiamente il disegno di legge predetto, rilevando che esso rappresenta la conclusione di un'approfondita elaborazione cui hanno partecipato, anche in Senato, tutti i settori politici. Rilevato che il teatro lirico partecipa, nel nostro Paese, delle strutture essenziali della vita civile, e può considerarsi come un vero e proprio strumento di formazione sociale, l'oratore afferma che il disegno di legge presentato dal Governo costituisce una fase di riordinamento e di rilancio dell'intervento pubblico in un settore vitalissimo della struttura culturale del nostro Paese.

Anche sotto il profilo sociale, il disegno di legge n. 2071 appare molto importante, soprattutto per la salvaguardia del patrimonio costituito dal complesso di capacità e di iniziative che il teatro lirico raccoglie intorno ai suoi grandi Enti autonomi, e la cui dispersione sarebbe estremamente dannosa per la collettività.

Per quanto concerne i limiti e la portata dell'intervento pubblico nel settore, il relatore, rilevato che l'opera lirica è sempre vissuta col concorso di pubbliche erogazioni, sottolinea che attualmente il passivo degli Enti autonomi raggiunge — per vari ordini di concause — i 20 miliardi di lire: il disegno di legge governativo prevede un incisivo, ma forse non adeguato, intervento finanziario nel settore.

In proposito il senatore Molinari auspica che, anche in considerazione dell'ormai riconosciuta, intima connessione fra lo spettacolo e il turismo, l'intervento pubblico

nel settore sia adeguato — nella misura del possibile —, e che non sia disatteso l'obbligo di riservare al Mezzogiorno una quota pari al 40 per cento delle erogazioni.

Passando ad esaminare i singoli articoli del disegno di legge n. 2071, il senatore Molinari afferma che le disposizioni dell'articolo 2 (le quali definiscono le modalità di finanziamento degli Enti), pur trovandolo pienamente consenziente, impongono di meditare sulle effettive esigenze degli Enti autonomi, che già oggi richiedono un maggiore impegno di mezzi, ed ancor più lo richiederanno in futuro.

All'articolo 3, il relatore propone di sostituire il testo della lettera *h*) col seguente: « sette (o cinque) sovrintendenti di Enti autonomi lirici a masse stabili, fra i quali il Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano ed uno delle istituzioni concertistiche assimilate »; inoltre, propone di includere nella Commissione indicata nell'articolo citato anche un coreografo.

Successivamente, espresso il suo consenso agli articoli 4 e 5 del disegno di legge, il relatore propone che l'articolo 6 sia modificato, al primo comma, nel senso di elencare gli Enti lirici in ordine alfabetico, al fine di evitare una discriminazione, almeno apparente.

L'articolo 7 sembra pleonastico al relatore, il quale ritiene che non occorrano definizioni legislative per esaltare il prestigio del Teatro alla Scala di Milano, mentre tutti i tredici Enti autonomi, cui l'articolo 5 riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico, non possono non essere considerati d'interesse nazionale.

Sugli articoli successivi, il relatore, dopo essersi compiaciuto col Governo per l'istituzione — prevista all'articolo 8 — di centri di formazione professionale, propone di aggiungere all'articolo stesso un quinto comma, nel quale siano disposte particolari provvidenze per il riconoscimento ed il potenziamento di quei centri che risultino operanti da almeno due anni al momento dell'entrata in vigore della legge.

Sugli articoli 9 e 10, il senatore Molinari illustra la modificazione, da più parti richiesta, attinente alla soppressione della carica di vicepresidente negli Enti lirici e nelle istituzioni concertistiche assimilate. Dalla eventuale modificazione, conseguirebbe la opportunità di affidare al sovrintendente la esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

Al primo comma dell'articolo 11, il relatore propone di sostituire le parole: « di concerto con il direttore artistico » con le altre: « sentito il direttore artistico ».

Il senatore Molinari prospetta inoltre la opportunità di unificare il criterio di nomina dei sovrintendenti, prescrivendo che siano i Consigli comunali a procedere a tale nomina: infine, per rendere possibile una politica di programmazione di più ampio respiro, l'oratore propone di modificare il periodo di durata in carica dei sovrintendenti da tre anni a quattro o a cinque. Ovviamente, i consiglieri di amministrazione ed i revisori dei conti di cui agli articoli 12 e 14 dovrebbero beneficiare di ugual trattamento.

Altra proposta di modificazione che il relatore, per non facendola propria espressamente, reputa tuttavia meritevole di considerazione, è quella da più parti invocata al sesto comma dell'articolo 16, in quanto la approvazione del testo attuale potrebbe notevolmente ostacolare l'attività degli organismi lirico-sinfonici, escludendo per essi la possibilità di impegnare in anticipo gli artisti di più larga fama, secondo una prassi in uso, praticamente, in tutto il mondo.

All'articolo 17, il senatore Molinari propone di includere le manifestazioni ballettistiche tra i programmi di attività annuali predisposti dai vari Enti.

Successivamente, il relatore si sofferma sull'articolo 20, che concerne la ripartizione del contributo dello Stato alle attività liriche e musicali: a suo giudizio, le lettere *a*) e *b*) andrebbero modificate, nel senso di prevedere un biennio, anzichè un quinquennio, per la valutazione della produzione artistica e della frequenza del pubblico; inoltre, per diversi motivi di natura economica e sociale, il senatore Molinari reputa indispensabile aggiungere una lettera *d*) del seguente tenore: « il reddito *pro capite* degli abitanti delle città sedi degli Enti ed in generale le condizioni economiche di tali città ».

Infine, a giudizio dell'oratore, andrebbero considerate, nella ripartizione del contributo, anche le spese necessarie per il mante-

nimento dei complessi stabili e sarebbe bene escludere qualsiasi prescrizione comportante particolare riguardo alle esigenze di alcuni enti autonomi lirici; sarebbe infine necessario che la ripartizione del contributo venisse effettuata a scadenze biennali anzichè triennali.

Circa l'articolo 21, il senatore Molinari propone che i Comuni siano tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso agli Enti ed auspica che sia soppresso il terzo comma, per l'inutile limitazione in esso prevista.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare alcuni possibili emendamenti all'articolo 23, tendenti ad una migliore disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti autonomi lirici e sinfonici.

All'articolo 26, il relatore propone di aggiungere un comma, nel quale siano presi in particolare considerazione quei teatri che dispongano di un adeguato numero di unità lavorative artistiche, tecniche ed amministrative stabilizzate: i teatri pugliesi e siciliani, a giudizio dell'oratore, si avvantaggerebbero notevolmente da una disposizione del genere.

Agli articoli da 27 a 43, il relatore si dichiara nel complesso favorevole; chiede tuttavia al Governo di precisare, sia pure in sede di regolamento, le modalità di liquidazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 36; considera altresì opportuno aggiungere una norma all'articolo 38 per consentire all'istituenda « Sezione autonoma per il credito teatrale » di concedere mutui a favore di Comuni o di Enti per la costruzione o il rinnovamento di immobili adibiti ad uso di teatro.

Il relatore non esclude, inoltre, che l'articolo 44 possa essere formulato in modo più rigido, tendente a stabilire che a nessun artista sia lecito prestare la propria opera se non attraverso il servizio scritture: nella circostanza, il senatore Molinari sottolinea che le organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo hanno fatto presente la opportunità di aumentare la rappresentanza degli esponenti del lavoro nella Commissione centrale della misuca e nei consigli di amministrazione degli enti autonomi.

Concludendo la sua esposizione, il relatore esalta i valori estetici, sociali ed artistici del teatro lirico che, lungi dall'essere ormai una manifestazione superata o inattuale, aumenta di giorno in giorno il numero dei suoi estimatori.

Prende poi la parola il senatore Angelilli, informando la Commissione che il Consiglio comunale di Roma, nella seduta di ieri, a conclusione del dibattito sulla mozione relativa alla collocazione del Teatro dell'Opera di Roma nel disegno di legge sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali, ha espresso voti affinchè nella definitiva formulazione del provvedimento sia riconosciuta la particolare qualificazione del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Al fine di rendere operante il voto del Consiglio comunale di Roma, il senatore Angelilli preannuncia, assieme al senatore Tupini, tre emendamenti: il primo, alla lettera *h*) dell'articolo 3, tendente ad inserire nella Commissione centrale per la musica il sovrintendente dell'Opera di Roma ed il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia; il secondo, all'articolo 7, tendente al riconoscimento del Teatro dell'Opera di Roma come ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale, in virtù del prestigio artistico conseguito e delle particolari funzioni rappresentative proprie del massimo teatro della capitale — unico, in Italia, ad assicurare ininterrottamente, dal novembre all'agosto d'ogni anno, rappresentazioni liriche d'alto livello artistico —; il terzo, volto a riconoscere a tutti i Consigli comunali interessati il diritto di proporre il sovrintendente dell'Ente lirico cittadino. A conclusione del suo intervento, il senatore Angelilli propone la nomina di una sottocommissione, che studi rapidamente ed attentamente i tre disegni di legge all'ordine del giorno nonchè la relazione del senatore Molinari, al fine di proporre alla Commissione un testo che tenga conto delle modificazioni proposte e degli orientamenti affiorati.

Il senatore Preziosi si associa alla richiesta del precedente oratore, mentre i senatori Ajroldi, Giuliana Nenni, Gianquinto, il relatore e il ministro Corona si dichiarano favorevoli ad una immediata discussione generale del provvedimento, per lasciare poi, eventualmente, ad una sottocommissione il compito di coordinare organicamente le nor-

me approvate dalla Commisisone. I senatori Battaglia e Fabiani, invece, reputano opportuno che, prima che sia proseguita la discussione generale, la relazione svolta dal senatore Molinari sia distribuita ai componenti della Commissione.

Successivamente, dopo che i senatori Angelilli e Preziosi hanno dichiarato di non insistere nella loro proposta, il senatore Nencioni prende la parola, evocando ampiamente i precedenti storici dei provvedimenti in titolo e preannunciando numerosi emendamenti al disegno di legge n. 2071.

Comunque, a giudizio dell'oratore, tale disegno di legge, nel suo complesso, è meritevole di approvazione: in particolare, la norma indicata nell'articolo 7, con la quale si riconosce alla Scala di Milano il carattere di ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale, corrisponde ad una realtà non più discutibile, e rispecchia l'alto prestigio di cui il Teatro milanese meritatamente gode in campo nazionale ed internazionale.

Anche per il senatore Chabod, il disegno di legge d'iniziativa governativa è accettabile nel suo insieme: egli si riserva peraltro di proporre una modificazione all'articolo 20, allo scopo di evitare che la ripartizione del contributo statale in esso indicata faccia riferimento al triennio precedente la data di entrata in vigore della norma, con ciò consolidando e perpetuando situazioni ingiuste ed anomale, che l'opinione pubblica non ha mancato di deplorare.

Il seguito della discussione è poi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile " Dell'adozione " ed inserimento del nuovo capo III con il titolo " Dell'adozione speciale " » (2027), d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

A conclusione della discussione generale, prende la parola il senatore Sailis. Pur preannunciando il suo voto favorevole al disegno di legge, l'oratore svolge talune osservazioni critiche, sostenendo anzitutto che, dal punto di vista tecnico, sarebbe stato più opportuno esaminare il problema dell'adozione speciale nel contesto più ampio del provvedimento relativo al diritto familiare. Il senatore Sailis critica poi la norma che prevede la possibilità di adozione anche da parte di coloro che abbiano già figli legittimi o legittimati (ciò — a suo avviso — può dar luogo a contrasti e tensioni nell'ambito familiare), e il fatto che il provvedimento stabilisce una cesura definitiva ed irreparabile tra il minore e la famiglia di origine senza contemplare l'ipotesi di una redenzione dei genitori che abbiano abbandonato il figlio naturale. Sarebbe pertanto opportuno, prosegue l'oratore, stabilire la revocabilità dell'adozione speciale, anche in conformità allo spirito della Costituzione, che considera la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Dopo avere poi manifestato talune perplessità circa i diritti successori che verrebbero a crearsi sulla base del provvedimento in esame e circa i rapporti tra adottata ed adottante, l'oratore conclude il suo intervento dichiarando di confidare nella saggezza della Magistratura affinchè sia trovato un giusto equilibrio tra le varie esigenze prospettate.

Quindi il relatore, senatore Berlingieri, dopo aver espresso il suo apprezzamento per gli interventi svolti durante la discussione, risponde alle varie obiezioni che sono state sollevate, sottolineando tra l'altro, a proposito del problema della definitiva rottura dei vincoli tra la famiglia di origine ed il minore, che il meccanismo e le procedure previsti dal provvedimento garantiscono pienamente il diritto della famiglia

naturale di intervenire per sospendere la procedura di adozione. L'oratore afferma quindi che è impensabile prevedere la revocabilità dell'adozione poichè in tal modo si consentirebbe la possibilità di strappare un minore da una famiglia nella quale si è inserito dal punto di vista psicologico ed affettivo. Dopo avere svolto talune osservazioni sul problema dei rapporti tra adottata e adottante e sul problema dei diritti successori, il senatore Berlingieri esamina la proposta del senatore Alessi di rendere permanente la norma dell'articolo 6 del disegno di legge, affermando di essere personalmente favorevole a tale proposta; si rimette comunque alle decisioni della Commissione.

Il sottosegretario Misasi afferma che il provvedimento attualmente in discussione è uno dei più significativi della legislatura in corso; esso costituisce una vera riforma sostanziale, la cui validità, derivante dal principio fondamentale che con esso si afferma, non appare intaccata dai rilievi e dalle perplessità che sono stati espressi su punti particolari. Per certi aspetti, il disegno di legge può essere considerato il capitolo più importante della riforma del diritto di famiglia, per la nuova concezione di questa che in esso è implicita. È stata infatti compiuta una scelta di principio: la famiglia non è più intesa come strumento del patrimonio, dell'asse ereditario, ma come una società fondata sull'amore, sul consenso, su una base di autentica spiritualità; ciò implica la netta rottura con un concetto superato della società familiare. La funzione sociale che il provvedimento si propone di svolgere è connessa con la dimostrazione, data dalla scienza, dei gravissimi ed irreparabili turbamenti psicologici che si determinano nel minore a causa della mancanza di un adeguato ambiente affettivo familiare. La nuova concezione della famiglia — che la porta ad essere più libera, più aperta fino ad accogliere per atto di amore, di libertà e di responsabilità anche bambini nati al di fuori di essa (concezione alla quale l'oratore, come cristiano, sente di aderire profondamente) — sottolinea in altri termini che la filiazione non è un mero fatto biologico ma è soprattutto un fatto spirituale.

Il principio ispiratore del disegno di legge — prosegue il rappresentante del Governo — sostituisce agli egoismi individuali, o all'equilibrio tra tali egoismi, un concetto di diritto che si estrinseca essenzialmente in un dovere di educazione e di assistenza morale e materiale: le obiezioni relative ai diritti del genitore naturale cadono perciò, a suo avviso, di fronte alla preminenza degli interessi del minore abbandonato. Se il genitore si redime realmente, egli si preoccuperà più del figlio che di se stesso, e comprenderà che bene ha fatto la legge a consentire al figlio di inserirsi in una nuova, vera famiglia. Tutto questo, afferma il Sottosegretario, costituisce una scelta politica precisa, che a suo avviso assume un alto valore civile, spirituale e sociale.

L'oratore sostiene poi l'opportunità che il provvedimento sia rapidamente approvato, anche per consentire una sperimentazione che possa eventualmente suggerire, in seguito, qualche perfezionamento. Aggiunge che la complessità delle procedure previste nel disegno di legge, criticata da taluni oratori, deriva dalla preoccupazione di garantire nella maniera più completa i diritti individuali dei componenti la famiglia naturale, proprio per poter poi operare con maggiore serenità e nettezza la cesura con la famiglia di origine.

I rilievi particolari sollevati nel corso della discussione — ribadisce il rappresentante del Governo — non appaiono tali da giustificare un rinvio del disegno di legge alla Camera e quindi il ritardo nell'approvazione di un provvedimento che è atteso con ansia dall'opinione pubblica e che ha trovato vastissimi consensi in Parlamento. Uno di tali rilievi, tuttavia, merita una attenzione particolare: è quello relativo alla opportunità di sopprimere la norma che esclude la possibilità di adozione speciale nel caso in cui la mancanza di assistenza sia dovuta a forza maggiore. La norma in questione, afferma l'oratore, non è forse del tutto coerente con il sistema del provvedimento, che considera in modo preminente la situazione oggettiva dello stato di abbandono del minore. Tuttavia essa può essere considerata un onesto compromesso con talune concezioni della famiglia che tuttora permangono; d'altro canto l'ipotesi di for-

za maggiore è eccezionale e quindi non tale da incidere sul normale funzionamento del provvedimento e da comprometterne la validità. Anche da questo punto di vista l'esperienza concreta potrà eventualmente suggerire in seguito talune modificazioni.

Il rappresentante del Governo — dopo aver risposto alle questioni sollevate a proposito della norma dell'articolo 6, con particolare riferimento ai limiti di età previsti, al problema dell'assenso del genitore (tale condizione sembra inevitabile, nota l'oratore, poichè ci si riferisce a situazioni passate imperniate sui vecchi istituti) e alla proposta di rendere permanente la disposizione transitoria (questione non urgente, a suo avviso, e che potrà essere esaminata eventualmente in seguito) — conclude il suo ampio intervento riaffermando l'opportunità di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame degli articoli che vengono accolti senza modificazioni.

Sull'articolo 4 (314/2) il senatore Nicoletti anuncia la sua astensione dal voto (pur essendo nel complesso favorevole al disegno di legge) per le perplessità che suscita in lui l'estensione della possibilità di adozione ai coniugi con figli legittimi o legittimati. Dichiara tuttavia che non presenterà emendamenti in questa sede, riservandosi di farlo eventualmente in Assemblea. Per dichiarazione di voto sulla stessa norma prende anche la parola il senatore Gullo: pur sostenendo che il provvedimento potrebbe essere perfezionato, specialmente sotto il profilo delle procedure, l'oratore dichiara che non presenterà emendamenti. A suo avviso la questione essenziale è l'accettazione o meno del principio ispiratore del disegno di legge; poichè questo risponde ad una esigenza fortemente sentita dall'opinione pubblica e ad una realtà storica, le obiezioni sollevate debbono essere disattese in quanto gli interessi del minore abbandonato debbono essere considerati in via permanente. Preannuncia infine il suo voto favorevole al provvedimento.

Il senatore Nicoletti dichiara poi di astenersi dalla votazione sull'ultimo comma dell'articolo 4 (314/24).

Infine la Commissione autorizza il senatore Berlingieri a presentare in Aula la relazione favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 » (1740), d'iniziativa del deputato Valiante, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Poët, chiarisce che il provvedimento si ispira a ragioni di equità per consentire l'estensione della possibilità di sanatoria (prevista dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1405) anche agli scrutini indetti prima della entrata in vigore della legge stessa. L'oratore si dichiara quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario Misasi, pur manifestando a nome del Governo talune perplessità sul provvedimento, dichiara di rimettersi al giudizio della Commissione.

Il senatore Nicoletti presenta un emendamento tendente ad aggiungere nell'articolo unico, dopo le parole: « per l'anno 1964 » le parole: « e per l'anno 1965 ». Sulla proposta del senatore Nicoletti prendono la parola il senatore Kuntze, il sottosegretario Misasi e il relatore Poët (questi ultimi si dichiarano contrari alla sua approvazione).

La Commissione infine respinge l'emendamento del senatore Nicoletti ed approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 12,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento del contributo annuo a favore della "Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali" in Turate » (1856-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Dopo la relazione favorevole del senatore Morandi e dopo un breve intervento del sottosegretario Santero, la Commissione, senza dibattito, approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (1858-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Zenti riferisce favorevolmente sul disegno di legge. Il sottosegretario Guadalupi si associa alle conclusioni del relatore, chiarendo i motivi per cui vi è stato un ritardo nell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Il disegno di legge è quindi approvato senza discussione, nel testo pervenuto dalla Camera.

La seduta termina alle ore 10,50.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

La seduta ha inizio alle ore 9.40.

IN SEDE REFERENTE

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (2103), approvato dalla Camera dei deputati.

Prende anzitutto la parola il relatore generale per la spesa, senatore Conti. Egli annuncia che, nella sua relazione, cercherà soprattutto di inserire il bilancio dello Stato nella situazione economica del Paese alla fine del 1966. Tale collegamento permette di enucleare alcuni problemi fondamentali, i quali debbono essere considerati anche alla luce del programma economico nazionale, in quanto il bilancio si pone come strumento di attuazione annuale della politica di programmazione.

Dopo aver brevemente accennato all'incremento del reddito nazionale nel 1966, incremento tale da consentire di affermare che la crisi degli anni precedenti è superata e che il sistema economico nazionale è in grado ormai di avviarsi verso il superamento degli squilibri, il senatore Conti si sofferma sul tema del commercio estero; in proposito rileva che il volume degli scambi è aumentato nel 1966 e dichiara che l'attuale disavanzo della bilancia dei pagamenti, oltre a dare testimonianza della ripresa economica, non desta preoccupazioni, in quanto può essere fronteggiato con le riserve a disposizione.

Affrontando il tema dell'occupazione e premesso che l'eliminazione della disoccupazione costituisce un obiettivo primario del programma economico nazionale, il relatore afferma che occorre individuare investimenti suscettibili di innalzare il livello dell'occupazione, anche se è difficile stabilire il rapporto tra il volume degli investimenti e l'occupazione da essi creata. Rileva quindi che l'andamento dei prezzi è stato favorevole, in quanto si è avuto un sostanziale equilibrio tra domanda ed offerta, ed afferma che anche i prezzi al dettaglio hanno subìto una lievitazione inferiore a quella registrata negli anni decorsi. Dopo avere illustrato la situazione dei mezzi di pagamento ed accennato allo stato della liquidità, il senatore Conti svolge un dettagliato confronto tra i dati globali del bilancio di previsione per il 1967 e quelli degli anni precedenti. In particolare, l'oratore si sofferma sull'incremento del disavanzo, al quale deve essere aggiunto il ricorso al mercato finanziario da parte dello Stato, ricorso che nell'esercizio 1967 tende a ridursi, con un moto che è da considerare positivo, in quanto tende a restringere l'ambito delle spese pubbliche non inserite nel bilancio statale.

Ricordata la volontà del Governo di ridurre le spese correnti a vantaggio di quelle di investimento (volontà che, pure, non ha trovato piena realizzazione nel bilancio 1967), l'oratore passa ad esaminare il problema dei residui passivi, distinguendo fra residui propri ed impropri. A proposito dei primi, il relatore osserva che una loro riduzione potrebbe ottenersi mediante un sostanziale snellimento delle procedure, mentre per i secondi suggerisce l'adozione del sistema del riporto, in base al quale le amministrazioni potrebbero venire autorizzate, caso per caso, a trasferire sulla competenza dell'esercizio successivo le spese non impegnate nell'esercizio in cui vengono iscritte a bilancio.

Il senatore Conti termina la sua esposizione ricordando che il crescente divario tra bilancio di previsione e consuntivo ripropone l'alternativa tra bilancio di competenza e bilancio di cassa. Dopo avere accennato ai vantaggi ed agli svantaggi di entrambi i sistemi, dichiara che personalmente sarebbe incline a preferire il sistema del bilancio di cassa.

Prende quindi la parola il senatore Maier, relatore sullo stato di previsione dell'entrata. Dopo aver sottolineato l'importanza della politica fiscale, che si pone come strumento fondamentale per l'attuazione del piano di sviluppo, oltrechè come indice del livello di civiltà del Paese, l'oratore si addentra in una dettagliata analisi delle singole componenti dell'entrata per l'esercizio 1967 (che è superiore di 664 miliardi, nel complesso, rispetto a quella dell'esercizio precedente). In particolare, il senatore Maier, rilevato il generale incremento del gettito delle imposte dirette, indice della volontà di perequazione tributaria del Governo, si sofferma sull'andamento del gettito dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare, della ritenuta di acconto sui dividendi azionari, dell'imposta sulle società e di quella sulle successioni, indicando per ciascuna di esse il raffronto con il gettito del 1966 ed esprimendo un succinto giudizio sulla congruità della previsione.

Dopo essersi soffermato sulle varie imposte indirette e sulle relative previsioni di gettito, il relatore dichiara di ritenere congrua la previsione globale di entrata, rilevando come la prudenza del Governo in materia appaia opportuna per affrontare eventuali imprevisti; inoltre essa è confortata dai dati sul gettito registrati per i primi due mesi del 1967. Circa il sistema tributario nel suo complesso, il relatore fa presente la necessità di un suo adeguamento, da realizzare anche attraverso il potenziamento dei servizi. Dopo avere accennato all'aumento di talune aliquote, resosi necessario in conseguenza delle recenti alluvioni, il relatore mette in risalto la necessità di intensificare la lotta all'evasione fiscale, promuovendo nel contempo una migliore informazione dei contribuenti sul sistema tributario, e sottolinea l'esigenza che gli uffici migliorino la capacità di accertamento, invece di limitarsi a promuovere un indiscriminato aumento del gettito.

Concludendo la sua esposizione, il relatore per l'entrata accenna all'istituzione dell'anagrafe tributaria — avviata di recente con decreto presidenziale — quale strumento di un più razionale controllo fiscale, ed auspica il riordinamento dei servizi catastali; esprime, infine, il suo compiacimento per l'inizio della riforma del contenzioso tributario, che faciliterà la soluzione delle controversie.

Prende successivamente la parola il senatore Fortunati: egli afferma l'esigenza che il passaggio all'imposta personale unica si accompagni ad una precisazione del suo carattere individuale o familiare (dato che la considerazione separata dei redditi favorisce l'evasione) e si sofferma sul concetto di sacrificio del contribuente, il quale riceve attraverso i servizi pubblici la controprestazione delle imposte pagate (ciò che, tra l'altro, giustifica la progressività dell'imposizione). L'oratore conclude il suo intervento sottolineando la necessità di una seria lotta contro l'evasione.

Interviene quindi il senatore Gigliotti, il quale esprime l'opinione che gli accertamenti non sempre esatti siano da ricondurre ad una cattiva organizzazione degli uffici e fa presente l'esigenza di un riordinamento delle esenzioni fiscali.

Dal canto suo, il senatore Salerni auspica che le commissioni tributarie si limitino alle sole funzioni giurisdizionali, evitando confusioni con compiti propri degli uffici fi-

nanziari, e chiede che nella relazione si denunci la lunghezza eccessiva delle procedure del contenzioso.

Il senatore Martinelli si sofferma quindi sul disordine della legislazione fiscale, conseguente anche alla ricerca dei più vari cespiti da tassare, e chiede che nella relazione si affermi l'esigenza di una legislazione meno confusa.

Il senatore Trabucchi richiama l'esigenza di un intervento in materia di tassa di circolazione automobilistica, per rimuovere il fenomeno della larga evasione esistente a causa dell'inadeguatezza delle penalità, ed auspica una semplificazione per quanto riguarda l'imposta di registro, il cui notevole contenzioso comporta un alto costo di riscossione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che il senatore Bonacina, relatore generale per l'esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati, dovrà restare assente per vari giorni; egli propone quindi che alla discussione su tali relazioni si proceda subito dopo aver ultimato la discussione generale sul bilancio di previsione, in modo che anche in Assemblea possa svolgersi un ampio dibattito su questo importante tema.

Dopo interventi dei senatori Fortunati, Trabucchi e Salerni, che concordano sulla opportunità di una vasta discussione sull'argomento, il senatore Bertoli chiede che si proponga alla Presidenza del Senato di fissare la data per la discussione in Assemblea; il presidente Bertone assicura che compirà in tal senso i passi necessari.

La seduta termina alle ore 13.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali » (1540).
(Seguito e conclusione dell'esame).

Prima di procedere all'esame degli articoli, la Commissione ascolta brevi interventi dei senatori Piovano, Stirati e Basile.

Il senatore Piovano, dopo aver sostenuto che il rinnovamento delle strutture scolastiche non può risolversi attraverso un meccanismo di semplice decentramento delle funzioni ora esercitate dal Ministero, ma esige la creazione di un rapporto nuovo fra personale docente e organi burocratici, auspica, in particolare, l'istituzione di un Consiglio regionale della pubblica istruzione, come organo di rappresentanza degli insegnanti e degli studenti e di coordinamento con gli enti locali.

Il senatore Stirati, dopo aver ricordato che la Commissione di indagine sullo stato della pubblica istruzione in Italia si era pronunciata bensì a favore di strutture decentrate dell'amministrazione scolastica nazionale, ma anche per una maggiore autonomia della scuola, si sofferma nell'analisi di alcuni punti del provvedimento — tali, a suo giudizio, da suscitare perplessità — su cui chiede chiarimenti al rappresentante del Governo; conclude infine esprimendosi a favore dell'accoglimento del disegno di legge, con la riserva di taluni emendamenti.

Il senatore Basile, quindi, esprime l'augurio che le istituende Sovrintendenze giovino effettivamente allo snellimento delle procedure amministrative ora riservate alla competenza ministeriale; manifesta peraltro il timore che, in particolare, la disciplina per la assegnazione degli incarichi e delle supplenze venga ulteriormente appesantita; concludendo, afferma di poter essere favorevole al nuovo organismo purchè esso non si risolva in una sovrastruttura.

Dopo alcune osservazioni in risposta ai rilievi degli oratori intervenuti, il relatore, senatore Donati, ricorda che scopo del provvedimento è quello di creare un sistema amministrativo maggiormente articolato, in dipendenza delle aumentate dimensioni di ta-

luni settori scolastici (in particolare della scuola media e degli istituti professionali). Pur concordando, quindi, con talune richieste avanzate nel corso del dibattito, il relatore afferma che esse potranno trovare accoglimento in appositi, organici provvedimenti legislativi.

L'onorevole Maria Badaloni, replicando brevemente, si associa alle considerazioni del relatore, e precisa — a proposito degli organismi di democrazia scolastica — che il rinvio ad una successiva legge, contenuto nell'articolo 6 del provvedimento in esame, è richiesto dall'esigenza di evitare interventi legislativi limitati a singoli settori; peraltro assicura che l'elaborazione del provvedimento cui si fa rinvio è prossima ad essere ultimata.

Prima che s'inizi l'esame degli articoli, il senatore Romano chiede un rinvio della discussione, per aver modo di preparare una serie di organici emendamenti.

Dopo che il relatore Donati si è dichiarato contrario al rinvio, e dopo che la Commissione ha stabilito di proseguire la discussione, il senatore Romano annuncia che il Gruppo comunista non presenterà emendamenti, riservandosi di proporli in Assemblea.

Il presidente Russo avverte quindi che un emendamento al titolo del disegno di legge, presentato dai senatori Romano, Granata e Piovano, si intende ritirato.

In sede di esame dell'articolo 1, il relatore Donati illustra un emendamento sostitutivo, formulato con riferimento al disegno di legge recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, nel cui articolo 3 è già prevista l'istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.

Dopo un intervento della senatrice Lea Alcidi Rezza, contraria all'emendamento, anche la rappresentante del Governo dichiara di ritenere preferibile, nelle more della approvazione definitiva del sopra ricordato provvedimento sull'edilizia scolastica, non modificare il testo dell'articolo 1 proposto dal Governo.

Infine, l'articolo 1 è approvato senza modificazioni, dopo che il relatore ha dichiarato di non insistere nel proprio emendamento, e dopo che il Sottosegretario di Stato ha fornito al senatore Bellisario alcune precisazioni sulle funzioni « interprovinciali » da attribuire alle istituende Sovrintendenze.

Sull'articolo 2 si svolge un ampio dibattito: vi prendono parte i senatori Piovano, Bellisario, Basile, Stirati e Romano. In particolare, i senatori Piovano e Bellisario si soffermano sulle funzioni e sulla posizione amministrativa degli ispettori centrali addetti alle Sovrintendenze.

Dopo che il relatore Donati ha dichiarato di ritirare l'emendamento, da lui presentato, soppressivo dell'ultimo comma, l'onorevole Maria Badaloni fornisce i chiarimenti richiesti, e la Commissione approva l'articolo modificando il penultimo comma con un emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Basile, ed accolto dal relatore e dal sottosegretario Badaloni, a maggior chiarimento del contenuto dell'ordinanza del Ministro relativa al bando dei concorsi di competenza del Sovrintendente.

Quindi viene approvato, con un emendamento formale al primo comma, l'articolo 3, dopo un breve intervento del senatore Romano.

Nell'ampia discussione che si svolge in sede di esame dell'articolo 4, il relatore Donati illustra anzitutto un proprio emendamento tendente a stabilire che i programmi di sviluppo dell'istruzione secondaria siano predisposti dal Sovrintendente previo parere anche del Comitato regionale per la programmazione economica, o delle Regioni (ove esistono).

A sua volta, il senatore Zenti propone la soppressione delle parole contenute nella parte introduttiva dell'articolo: « relativamente alle scuole secondarie di ogni ordine e grado », in quanto superflue rispetto alle successive norme dell'articolo stesso sulle funzioni di coordinamento e di vigilanza assegnate al Sovrintendente e in contrasto con le più ampie sue competenze in materia di edilizia previste dal provvedimento all'esame della Camera.

Si pronunciano in senso favorevole al primo emendamento i senatori Bellisario e Romano; in senso contrario, il senatore Spigaroli e il sottosegretario Maria Badaloni, che invece dichiara di accogliere, seppure con la riserva di un giudizio definitivo da

formulare successivamente all'approvazione del ricordato provvedimento sull'edilizia scolastica, l'emendamento del senatore Zenti.

Infine la Commissione approva l'articolo 4 modificato secondo la proposta del senatore Zenti (dopo che il relatore Donati ha ritirato l'emendamento sopra accennato ed un secondo, sostitutivo della lettera *c*), sul quale la rappresentante del Governo aveva espresso avviso contrario).

Senza discussione sono successivamente accolti gli articoli 5, 6, 7 e 8, nel testo proposto dal Governo.

Sull'articolo 9 si apre un'ampia discussione.

Il relatore illustra un proprio emendamento aggiuntivo di un nuovo comma, tendente ad assegnare alle Sovrintendenze ispettori centrali per l'istruzione artistica, tecnica e professionale, al fine di assicurare l'assistenza scolastica al personale dei relativi istituti, e con funzioni di stimolo e di controllo sugli istituti ad amministrazione autonoma.

Il senatore Zenti chiede chiarimenti sulla diversità del trattamento riservato al personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1ª classe (il quale, secondo l'ultimo comma, viene « distaccato » presso le Sovrintendenze) rispetto al restante personale (il quale invece, secondo il penultimo comma, viene « assegnato » a quegli uffici).

Si dichiarano non favorevoli all'emendamento del senatore Donati il presidente Russo e l'onorevole Maria Badaloni, la quale fornisce al senatore Zenti i chiarimenti richiesti. Infine la Commissione accoglie l'articolo 9 nel testo presentato dal Governo, dopo che il senatore Donati ha ritirato il proprio emendamento.

Viene preso in esame l'articolo 10.

Di esso il senatore Limoni chiede la soppressione, non ritenendo di poter confermare una linea legislativa già largamente deplorata, che tende ad addossare agli enti locali oneri attinenti a funzioni proprie dello Stato.

Favorevole alla soppressione si dichiara la senatrice Ariella Farneti; contrari il relatore ed il Governo: essi ricordano che il Senato ha già adottato in materia la soluzione prospettata dall'articolo in esame, in sede appunto di discussione del ricordato provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica. Tale provvedimento, precisa il senatore Donati, solleverà le provincie dalle pesanti attuali spese per l'edilizia scolastica, compensandole largamente del nuovo modesto onere per le Sovrintendenze.

Quindi, in subordine alla soppressione dell'articolo, il senatore Zenti propone un emendamento al secondo comma: esso dispone che l'onere per i locali e l'arredamento della sede della Sovrintendenza è assunto dal Ministero della pubblica istruzione sulla base del consuntivo annuale di spesa.

Infine, dopo che il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso avviso nettamente contrario anche a tale emendamento, il senatore Limoni ritira la propria richiesta di soppressione; essa però è fatta propria dal senatore Romano e, messa ai voti, è respinta dalla Commissione, che invece accoglie l'emendamento del senatore Zenti, e quindi l'articolo 10, nel suo insieme, così modificato.

Senza discussione sono quindi approvati, nel testo presentato dal Governo, i successivi articoli 11 e 12, nonchè l'allegata « Tabella » della Sovrintendenze e relative circoscrizioni e sedi, a proposito delle quali, peraltro, il relatore si riserva di esaminare più approfonditamente la particolare situazione della Valle d'Aosta.

Infine la Commissione dà mandato di fiducia al senatore Donati per riferire alla Assemblea in senso favorevole al disegno di legge.

La seduta termina alle ore 13,35.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

PER LA MORTE DEL SENATORE MILITERNI

Il Presidente commemora il senatore Militerni, immaturamente scomparso, ricordandone l'affabilità, l'alta competenza e la passione per una politica agricola ispirata alla giustizia sociale.

IN SEDE REDIGENTE

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794), d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri; approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione esamina l'articolo 14. Il relatore, senatore Carelli, propone la soppressione di due periodi nel quinto comma.

Il senatore Bonafini, dopo essersi intrattenuto sull'opportunità di non estendere il concetto di « bandita » (che a suo parere va concepita come un parco nazionale) propone un comma aggiuntivo volto ad indicare la percentuale dell'indennizzo da erogarsi per i seminati danneggiati.

Il Sottosegretario di Stato dichiara che non sarebbe alieno dall'accettare come raccomandazione un ordine del giorno sull'argomento.

Non insistendo nell'emendamento, il senatore Bonafini predispone due ordini del giorno, che vengono accettati dal Sottosegretario come raccomandazioni.

L'articolo viene quindi approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Senza dibattito sono approvati gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Sull'articolo 21 prende la parola il senatore Bonafini, favorevole ad una riduzione del limite massimo dell'estensione dei terreni da costituirsi in riserva.

Il sottosegretario Schietroma si dichiara non favorevole a tale proposta; suggerisce invece una riduzione del limite minimo.

Infine, dopo interventi del senatore Sibille e del relatore, sono approvati la modificazione suggerita dal Sottosegretario e l'articolo 21 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 22. Il senatore Bonafini propone un emendamento aggiuntivo al primo comma, che viene approvato dalla Commissione.

Il senatore Morino illustra un emendamento da lui presentato allo stesso primo comma. Intervengono i senatori Sibille, Murdaca ed Attaguile. Infine, dopo brevi dichiarazioni del Sottosegretario (che si rimette alla Commissione) e del relatore (che è favorevole al testo della Camera), l'articolo è approvato con l'emendamento già ricordato del senatore Bonafini e con un'altra modificazione suggerita da esigenze di coordinamento. (Il senatore Morino aveva dichiarato di non insistere nel suo emendamento).

La Commissione passa quindi all'articolo 23. Il senatore Monni propone che talune riserve, gestite nell'interesse della generalità dei cacciatori, siano esenti dalla tassa di concessione governativa.

Parlano anche i senatori Murdaca, Sibille, il Sottosegretario e il relatore. Resta infine stabilito che l'emendamento aggiuntivo del senatore Monni non sarà precluso dall'approvazione dell'articolo.

Successivamente il senatore Morino propone la soppressione degli ultimi tre commi dell'articolo. Dopo interventi dei senatori Bonafini, Sibille e Monni, il relatore dichiara di opporsi all'emendamento ed illustra ampiamente le ragioni della sua opposizione. Il senatore Morino dichiara quindi di non insistere.

Il sottosegretario di Stato propone un emendamento aggiuntivo al primo comma, che è approvato. Parimenti approvato è l'articolo, nel testo così modificato.

Senza dibattito vengono poi approvati gli articoli 24 e 25.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Prima che sia tolta la riunione, il senatore Bonafini deplora il recente decreto del Ministro dell'agricoltura che autorizza i presidenti delle amministrazioni provinciali a consentire la caccia ai migratori per tutto il mese di aprile, in contrasto con la decisione presa dalla Commissione attraverso l'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1794.

SUL PROBLEMA DELLA PESTE DEI SUINI

Il senatore Santarelli (cui si associa il senatore Grimaldi) chiede di conoscere gli intendimenti del Ministero circa il problema della peste dei suini ed invoca immediate misure (con adeguati finanziamenti) per l'abbattimento degli animali colpiti.

SULLE DECURTAZIONI DI PREZZO OPERATE DAGLI IMPORTATORI STRANIERI DI DERRATE ORTOFRUTTICOLE

Il senatore Marullo si intrattiene sulla questione delle gravi decurtazioni operate dagli importatori stranieri delle nostre derrate ortofrutticole sui prezzi già contrattati, auspicando adeguati rimedi da parte del Governo. A lui si associa il senatore Cipolla. Il Sottosegretario di Stato assicura che riferirà tali richieste al Ministro dell'agricoltura.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Conte chiede che sia iscritto all'ordine del giorno nella prossima settimana il disegno di legge n. 176-B. La richiesta è accolta dal Presidente.

La seduta termina alle ore 12,40.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
BUSSI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Maria Vittoria Mezza.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione » (1694-D), d'iniziativa del deputato Scricciolo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, dal Senato e dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Dopo che il relatore, senatore Forma, ha brevemente riepilogato il contenuto e l'*iter* del provvedimento, la Commissione approva il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

« Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 » (1852-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Anche questo disegno di legge, dopo una breve relazione del senatore Forma, viene approvato senza dibattito nel testo pervenuto dalla Camera.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione e ordinamento di un " Istituto italiano per il marmo " » (1560), d'iniziativa dei senatori Vecellio ed altri.
(Rinvio dell'esame).

Si stabilisce di nominare una sottocommissione, composta del relatore Bonafini e dei senatori Bernardi, Mammucari, Trabucchi e Vecellio, per approfondire gli aspetti più controversi del provvedimento.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
Simone GATTO

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Di Nardo.

La seduta ha inizio alle ore 10.

PER LE RECENTI SCIAGURE SUL LAVORO AVVENUTE IN ITALIA E IN SVIZZERA

Il senatore Pezzini pronuncia parole di cordoglio per i lavoratori italiani che hanno perso la vita in sciagure sul lavoro a Torto-

na, a Vibo Valentia e nell'Oberalp dei Grigioni. Dopo avere espresso il dubbio che, forse, i disastri avvenuti avrebbero potuto essere scongiurati con l'adozione di più adeguate norme di cautela, l'oratore chiede se da parte ministeriale siano stati disposti i necessari accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità e se siano stati adottati idonei interventi assistenziali a favore delle famiglie delle vittime.

Alle parole del senatore Pezzini si associano i senatori Brambilla, Bermani e Di Prisco, i quali sollecitano altresì la ripresa della discussione sui problemi della nostra emigrazione da parte delle Commissioni riunite esteri e lavoro. Il senatore Di Prisco segnala anche l'opportunità di una adeguata informazione della Commissione sulle misure che si starebbero adottando in Svizzera per quanto riguarda i depositi bancari e la tassazione dei redditi dei lavoratori italiani in quel Paese.

Infine, dopo un intervento del sottosegretario Di Nardo, il quale si riserva di dare notizie dettagliate sugli interventi disposti dal Ministero del lavoro in seguito alle recenti sciagure, il Presidente, espresso il cordoglio di tutta la Commissione per le vittime del lavoro, comunica che prenderà contatti col Presidente della 3ª Commissione, allo scopo di proseguire, nelle Commissioni riunite, l'esame dei problemi della emigrazione.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti** » **(1876)**, d'iniziativa dei senatori Bermani ed altri.

« **Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136** » **(1893)**, d'iniziativa dei senatori Gomez D'Ayala ed altri.

« **Norme per l'elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136** » **(1902)**, d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 8 del disegno di legge n. 1876.

Il relatore, senatore Macaggi, propone un emendamento tendente assegnare i due terzi dei seggi dei consigli direttivi delle mutue comunali alla lista che abbia ricevuto il maggior numero dei voti ed i rimanenti seggi alle liste che seguono, in proporzione ai voti rispettivamente ottenuti.

Il senatore Cesare Angelini sostiene che tale emendamento sarebbe improponibile in base all'articolo 69 del Regolamento, in quanto contrasterebbe con la decisione presa dall'Assemblea nella seduta di ieri di respingere l'emendamento del senatore Conte all'ordine del giorno dei senatori Jodice e Torelli, emendamento col quale si tendeva appunto ad affermare l'esigenza di una rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Alla tesi del senatore Angelini aderiscono i senatori Salari, Varaldo e Torelli, mentre i senatori Brambilla e Caponi e il relatore Macaggi contestano la validità del richiamo all'articolo 69 del Regolamento.

Il Presidente esprime il personale convincimento che la votazione dell'Assemblea abbia inteso escludere la possibilità di un'elezione dei consigli direttivi delle mutue comunali con il sistema proporzionale e non la rappresentanza proporzionale delle minoranze nell'ambito della quota di seggi loro riservata da un sistema elettorale maggioritario; tuttavia, considerata la delicatezza dell'argomento, si riserva di interpellare il Presidente del Senato in merito alla eccezione sollevata dal senatore Angelini.

Prende quindi la parola il ministro Bosco, il quale, dopo avere ricordato la volontà concorde manifestata dall'Assemblea di pervenire rapidamente ad una riforma del sistema elettorale delle mutue contadine, propone che, per affrettare i tempi della discussione, l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1876 sia nuovamente affidato alla sottocommissione precedentemente nominata. Egli assicura che darà il proprio personale contributo ai lavori della predetta sottocommissione, la quale dovrebbe riunirsi entro brevissimo termine.

La Commissione consente con la proposta del Ministro e stabilisce che la sottocommissione si riunirà nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame dei tre disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi » (1735-B), d'iniziativa dei senatori Pasquale Valsecchi e Rosati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Pezzini, dopo aver illustrato la modificazione introdotta dalla Camera, che ha lo scopo di escludere la possibilità di assunzioni in soprannumero, invita la Commissione ad approvare il nuovo testo del disegno di legge, al quale si è dichiarata favorevole anche l'Associazione nazionale dei ciechi civili.

I senatori Boccassi e Bermani esprimono il proprio assenso al disegno di legge modificato in considerazione del parere favorevole degli interessati, mentre il senatore Di Prisco dichiara di non opporsi esclusivamente per evitare contrasti con l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva infine l'articolo unico nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari » (2060).

(Seguito della discussione e rinvio).

Proseguendo la discussione del disegno di legge, la Commissione ascolta gli interventi dei senatori Di Prisco, Caponi, Angelini, Guarnieri e Borrelli.

Il senatore Di Prisco, dopo aver ricordato le indicazioni del piano di sviluppo in materia di assegni familiari e dopo aver prospettato l'esigenza di assicurare al lavoratore i mezzi finanziari per far fronte alle necessità della vita moderna, afferma che il disegno di legge proposto dal Governo contiene gravi limitazioni per quanto riguarda sia la misura dell'assegno sia l'indicazione dei familiari a carico.

A sua volta, il senatore Caponi, mentre riconosce che il disegno di legge rappresenta un passo avanti dal punto di vista delle affermazioni di principio, sostiene che le singole norme del provvedimento lasciano del tutto insoddisfatti gli interessati. L'oratore contesta quindi la validità dell'assicurazione del Governo per un futuro miglioramento degli assegni familiari, in quanto il Governo stesso non avrebbe rispettato precedenti impegni per un miglioramento delle prestazioni assistenziali; egli è pertanto dell'avviso che sia necessario modificare il disegno di legge, al fine di consentire la parità di trattamento nell'ambito delle diverse categorie dei lavoratori agricoli.

Il senatore Caponi vorrebbe infine che la corresponsione degli assegni fosse affidata ad una apposita gestione della Cassa unica, alla quale dovrebbe essere assicurato un sufficiente concorso dello Stato per le prestazioni a favore dei coltivatori diretti, mentre la spesa per i mezzadri ed i coloni dovrebbe essere coperta dalle contribuzioni dei concedenti.

Il senatore Angelini, dopo avere rilevato che non esiste parità di condizioni nella corresponsione degli assegni familiari tra i dipendenti dei diversi settori di attività, afferma che, perciò, possono essere giustificate alcune limitazioni per categorie di lavoratori autonomi come i coltivatori diretti. Egli si dichiara quindi favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

In senso ugualmente favorevole al disegno di legge si pronunciano i senatori Guarnieri e Borrelli; quest'ultimo sostiene che il provvedimento, pur con le sue limitazioni, rappresenta tuttavia una notevole conquista da parte dei lavoratori agricoli.

Prende infine la parola il ministro Bosco, il quale osserva che il disegno di legge è stato elaborato e presentato in epoca immediatamente successiva alle calamità naturali che hanno colpito l'Italia e risente quindi delle limitazioni imposte dal pesante intervento finanziario richiesto allo Stato in quelle circostanze.

Il Ministro conferma peraltro l'impegno, assunto dal Governo con il programma quinquennale di sviluppo, di eliminare le differenziazioni fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati in relazione alla tutela previdenziale ed assistenziale e sottolinea che con l'articolo 13 del provvedimento in esame si rinvia a successivi interventi legislativi l'estensione degli assegni ad altri familiari del lavoratore.

A conclusione del suo intervento, il Ministro, dopo aver dato assicurazioni sulla sufficienza dell'intervento finanziario dello Stato a copertura del disegno di legge, invita la Commissione a voler approvare rapidamente il provvedimento, in modo da evitare ulteriori ritardi nella corresponsione degli assegni familiari.

Infine la Commissione stabilisce di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, per consentire al relatore di approfondire l'esame degli emendamenti presentati.

La seduta termina alle ore 12,40.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Vicepresidente
SAMEK LODOVICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

AUGURIO AL PRESIDENTE ALBERTI

In apertura di seduta il vicepresidente Samek Lodovici, a nome della Commissione, formula all'indirizzo del presidente Alberti, assente per malattia, fervidi auguri di pronta guarigione.

SULL'ANNUNCIATO SCIOPERO DEI MEDICI OSPEDALIERI

Il senatore Bonadies chiede al rappresentante del Governo chiarimenti circa la portata e il significato dell'annunciato sciopero dei medici ospedalieri, sottolineandone la particolare gravità.

Il sottosegretario Volpe dichiara che lo sciopero è sostanzialmente dovuto al fatto che la Camera non ha sinora approvato il disegno di legge relativo alle norme transitorie per i concorsi ospedalieri ed al mancato pagamento, da parte degli ospedali, di emolumenti arretrati spettanti ai sanitari.

Precisa in proposito che quest'ultima questione esula dalle competenze del Ministero della Sanità.

Il senatore D'Errico dichiara di considerare il Governo responsabile della grave situazione determinatasi e competente a risolverla; a tale affermazione si associa il senatore Orlandi, che estende la responsabilità governativa anche allo stentato *iter* parlamentare del provvedimento di sanatoria.

Conclude il breve dibattito il senatore Cassini, sostenendo che la crisi attuale è dovuta principalmente alla inadempienza degli istituti mutualistici, debitori di ingenti somme agli ospedali, ed auspicando un valido intervento dei Ministri della sanità e del lavoro per una sollecita composizione della controversia.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina della raccolta, conservazione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue » (446), d'iniziativa dei senatori Minella Molinari Angiola ed altri.

« Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano » (1884), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce sui due disegni di legge il senatore Zonca.

Dopo avere illustrato lo sviluppo assunto in questi ultimi anni dalla immunoematologia e le caratteristiche di un efficiente servizio trasfusionale, egli si sofferma ad esaminare l'attuale situazione dell'Italia in questo delicato settore, confrontandola con i risultati raggiunti in alcuni fra i più importanti Paesi del mondo; a detta del relatore, il raffronto, purtroppo, torna tutto a nostro svantaggio.

Egli è del parere che tale arretratezza sia da attribuirsi principalmente ad una legislazione inadeguata, incompleta e disorganica, che ha determinato negli ultimi anni uno stato di incertezza e di disordine che tutt'ora permane e da cui derivano gravi deficienze sia nell'organizzazione dei donatori, sia nella struttura tecnica e nell'attività scientifica e didattica del servizio trasfusionale.

Tale servizio, infatti, è attualmente affidato a numerose associazioni di varia consistenza, operanti in più o meno vasti ambiti territoriali (principalmente all'AVIS

e alla FIDAS), le quali, nonostante si prodighino con encomiabile zelo, non riescono assolutamente a far fronte alle attuali e sempre crescenti necessità. Tale carenza fa sì che ai donatori volontari associati si debbano affiancare in misura sempre maggiore quelli occasionali — spesso i congiunti dello stesso paziente — i quali, per la loro preziosa funzione integratrice, debbono essere con ogni mezzo incoraggiati. Le aumentate esigenze hanno altresì favorito il sorgere di centri per la raccolta ed anche per la trasfusione del sangue, che praticano tuttavia tecniche così disparate e inadeguate da portare a conseguenze spesso mortali.

Il relatore deplora che l'attività scientifica e didattica, nel campo specifico, sia estremamente limitata nel nostro Paese, dove non esiste, ad esempio, alcuna cattedra di immuneomatologia. Tutto ciò prova, a suo parere, l'inderogabile necessità di una razionale ed organica disciplina legislativa, che sostituisca l'ormai superato decreto ministeriale del 1937. Egli accenna quindi al disegno di legge n. 446 d'iniziativa dei senatori comunisti e rileva come esso, pur presentando molte affinità con quello presentato dal ministro Mariotti, non possa essere preso formalmente in considerazione, avendo ricevuto un parere contrario della Commissione finanze e tesoro per i vari oneri ivi previsti, privi di adeguata copertura; propone pertanto, al fine di semplificare il lavoro della Commissione, che il provvedimento stesso venga assorbito dal disegno di legge n. 1884.

Il senatore Zonca compie poi un rapido esame dei più importanti articoli del provvedimento governativo, mettendo in rilievo le finalità a cui esso si ispira ed in particolare la vigilanza affidata al Ministro della sanità di tutta la materia trasfusionale, l'istituzione di commissioni provinciali consultive, la catalogazione dei centri e la prescrizione dei loro compiti, l'istituzione a Roma di un Centro nazionale per la trasfusione del sangue, affidato, per l'organizzazione ed il funzionamento, alla Croce Rossa, il riconoscimento, la disciplina ed il potenziamento delle varie associazioni esistenti di donatori.

Nel disegno di legge i medici addetti ai servizi trasfusionali trovano altresì giusto riconoscimento della loro opera altamente specializzata, e viene sancito l'obbligo per gli ospedali di istituire un centro trasfusionale. Si prevedono altresì, accanto ai donatori volontari (periodici e occasionali), anche i datori professionali di sangue remunerati, elementi questi di cui si auspica la scomparsa, ma che, per il momento, sono anch'essi necessari.

Il relatore muove infine qualche critica marginale al provvedimento, esponendo quella che, a suo avviso, potrebbe essere una razionale distribuzione del sangue su tutto il territorio nazionale; ma poichè l'accoglimento della sua proposta, o di altre avanzate dai colleghi, comporterebbe emendamenti e riporterebbe il disegno di legge alla Camera, compromettendone forse l'approvazione in questo scorcio di legislatura, egli invita la Commissione ad approvarlo nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice Minella Molinari, dopo essersi felicitata, anche a nome del suo Gruppo, col relatore per la sua esauriente esposizione, con la quale essa in buona parte concorda, dichiara di accogliere l'invito del relatore stesso, affinchè il disegno di legge n. 446, di cui è prima firmataria, venga assorbito in quello governativo, pur riservandosi di proporre a quest'ultimo alcuni sostanziali emendamenti. L'oratrice rileva che il provvedimento viene discusso contemporaneamente alla riforma ospedaliera ed al piano quinquennale di sviluppo, ed è necessario quindi che venga inquadrato armonicamente in questa più ampia ed organica prospettiva. Sottolinea quindi il ritardo con cui il problema, che si trova da anni sul tappeto, viene affrontato in sede parlamentare, ma aggiunge che tale circostanza non deve indurre a compiere un lavoro affrettato nè dissuadere dall'apportare al disegno di legge le modifiche indispensabili affinchè esso possa raggiungere tutti gli scopi che si prefigge.

La senatrice Minella Molinari, premesso che il progetto di iniziativa comunista, almeno nelle sue linee essenziali, è più idoneo a raggiungere gli scopi predetti e presenta una struttura più chiara ed univoca di quello governativo, mette in rilievo i punti in cui i due provvedimenti concordano e gli aspetti del disegno di legge n. 1884 che invece la trovano dissenziente; di quest'ultimo

critica principalmente alcune contraddizioni (sia interne, sia con altre leggi già esistenti); la mancanza di una « dimensione » regionale, in contrasto sia con la legge ospedaliera in discussione alla Camera, sia con l'imminente istituzione delle Regioni; la creazione di un Centro nazionale per la trasfusione affidato alla Croce Rossa, ad un Ente cioè la cui struttura non è ancora stata riformata e che ha alle sue spalle un passato tempestoso e pieno di gravi scandali. In proposito, l'oratrice precisa che i compiti della Croce Rossa sono essenzialmente legati al pronto soccorso e poco o nulla hanno a vedere col settore trasfusionale, per cui sarebbe opportuno che il Centro nazionale, che ha carattere eminentemente scientifico, fosse invece collegato a qualcuno degli istituti dipendenti dal Ministero della sanità. La senatrice Minella Molinari fa presente la necessità di un concreto finanziamento statale a favore dei servizi trasfusionali e di campagne propagandistiche, ed esorta a provvedere affinchè la giornata di riposo, spettante per legge ai donatori di sangue, venga effettivamente accordata e che di tale beneficio siano perfezionati i dettagli, dal momento che esso costituisce, oltre che una indiscussa necessità fisiologica, il doveroso riconoscimento di un sacrificio compiuto a vantaggio della società.

Interviene quindi il senatore Lombari il quale, premesse alcune considerazioni di ordine scientifico, afferma che la raccolta del sangue presenta difficoltà di non facile superamento, dato l'esiguo numero dei donatori rispetto alle concrete esigenze. Sottolinea quindi la necessità che nell'attività trasfusionale vengano osservate le più rigorose cautele e ci si attenga ai risultati della più aggiornata ricerca, in ciò affidandosi prevalentemente a centri di studio ospedalieri ed universitari.

L'oratore fa presente che i Centri di studio, la conservazione e la distribuzione del sangue richiedono elementi particolarmente preparati ed apparecchiature tecniche il cui costo è decisamente superiore alle nostre attuali possibilità economiche, per cui si domanda come esse potrebbero venire installate in ospedali di terza categoria. Esorta quindi la Commissione a decidere con prudenza ed a semplificare il disegno di legge, se si vuole che esso possa effettivamente divenire operante. Conclude rilevando l'opportunità che i medici che prestano la loro opera nei piccoli centri rurali vengano addestrati alle pratiche trasfusionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
JANNUZZI

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

« Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2106), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione).

Il Presidente riferisce sul disegno di legge, che reca talune modifiche alla legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Al riguardo, il Presidente fa notare che mentre il contenuto dell'articolo 2 (che detta disposizioni di carattere finanziario circa gli oneri derivanti alla Cassa del Mezzogiorno per il concorso sugli interessi relativi alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 12 della legge n. 717, per il periodo successivo al 1970) formava oggetto della originaria proposta governativa, l'articolo 1 (che reca un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 8 della citata legge) è stato introdotto dalla Camera dei deputati, con una decisione i cui motivi non risultano chiariti dai resoconti della discussione.

Il Presidente conclude esprimendo l'avviso che occorrerà, comunque, tener presenti le considerazioni svolte presso la Commissione bilancio della Camera in ordine alla portata dell'articolo 2 del provvedimento.

La Giunta decide, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta, alla quale sarà pregato di intervenire il ministro Pastore.

La seduta termina alle ore 9,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

8ª (Agricoltura e foreste)
e
11ª (Igiene e sanità)

Giovedì 6 aprile 1967, ore 10,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati BARTOLE; DE MARZI Fernando ed altri. — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (1553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente
(Finanze e Tesoro)

Giovedì 6 aprile 1967, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (2103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20 lettera *c*) della stessa legge (1865).

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)
(Esercizio 1961) (*Doc.* 29-12).
(Esercizio 1962-63) (*Doc.* 29-119).

2. Ente autonomo per la mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
(Esercizio 1961) (*Doc.* 29-45).
(Esercizio 1962) (*Doc.* 29-46).
(Esercizio 1963 e 1964) (*Doc.* 29-151).

3. Ente nazionale idrocarburi (ENI)
(Esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64) (*Seguito*) (*Doc.* 29-109).

4. Ente autonomo di gestione per il cinema
(Esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964) (*Documento* 29-149).

5. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)
(Esercizi 1962 e 1963) (*Doc.* 29-126).
(Esercizio 1964) (*Doc.* 29-166).

6. Ente autonomo di gestione per le aziende termali
(Esercizi 1960 e 1961) (*Doc.* 29-40).
(Esercizio 1962) (*Doc.* 29-43).
(Esercizio 1963) (*Doc.* 29-100).
(Esercizio 1964) (*Doc.* 29-137).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)
(Esercizi 1960-61 e 1961-62) (*Doc.* 29-102).
(Esercizi 1962-63 e 1963-64) (*Doc.* 29-181).

8. « Nazionale Cogne » - Società per azioni
(Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*) (*Doc.* 29-128 e 29-128-*bis*).

9. Cassa per il credito alle imprese artigiane
(Esercizi 1959-1960-1961-1962 e 1963) (*Seguito*) (*Doc.* 29-127).

10. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) (Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*) (*Doc.* 29-173).

11. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) (Esercizi 1961, 1962 e 1963) (*Documento* 29-176).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309) (2051-*Urgenza*).

2. Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria (2005).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VALENZI ed altri. — Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 (547).

3. GARLATO. — Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra (1604).

4. DE LUCA Angelo. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1719).

5. Norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (2091).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Deputati ROSSI Paolo e BERTINELLI. — Ordinamento della professione degli agenti di cambio (1981) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Giunta delle elezioni

Giovedì 6 aprile 1967, ore 12

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45